



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

LOTTO 2

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO-RICREATIVO DI GROPPALLO UBICATO NEL COMUNE DI FARINI (PC)

CIG:

INDICE

ARTICOLO 1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ARTICOLO 2	FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO
ARTICOLO 3	ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART. 3 bis	RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
ARTICOLO 4	DURATA
ARTICOLO 5	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
ARTICOLO 6	CANONE DOVUTO DAL CONCESSIONARIO
ARTICOLO 7	RELAZIONE ATTIVITA', BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO E QUADERNO DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
ARTICOLO 8	GESTIONE BENI
ARTICOLO 9	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
ARTICOLO 10	MANUTENZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
ARTICOLO 11	TARIFFE
ARTICOLO 12	ALTRI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ARTICOLO 13	ESIGENZE STRAORDINARIE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ARTICOLO 14	MIGLIORIE
ARTICOLO 15	PUBBLICITÀ – INTROITI
ARTICOLO 16	VIGILANZA E CONTROLLI
ARTICOLO 17	CAUZIONE DEFINITIVA
ARTICOLO 18	GARANZIA ASSICURATIVA
ARTICOLO 19	SANZIONI PER INADEMPIMENTI
ARTICOLO 20	CESSAZIONE, REVOCA, RISOLUZIONE
ARTICOLO 21	PERSONALE DEL CONCESSIONARIO
ARTICOLO 22	CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DEL PRECEDENTE GESTORE
ARTICOLO 23	ATTIVITA' ACCESSORIE ALLA GESTIONE
ARTICOLO 24	OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ARTICOLO 25	SUBAPPALTO
ARTICOLO 26	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
ARTICOLO 27	CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Allegato 2 B

ARTICOLO 28	TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ARTICOLO 29	SPESE CONTRATTUALI
ARTICOLO 30	RINVIO

ALLEGATI: **Planimetrie dei luoghi
e tariffe**

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Schema di contratto-Capitolato Speciale d'appalto ha per oggetto l'affidamento della concessione della gestione dell'impianto sportivo-ricreativo di Groppallo (LOTTO 2), ubicato nel territorio del Comune di Farini, comprensivi di tutte le relative aree circostanti e di tutte le strutture e gli spazi idonei ad accogliere attività di natura imprenditoriale non inerenti strettamente all'aspetto sportivo del servizio.

L'impianto sportivo, i servizi e locali attrezzati sono da intendersi ad uso pubblico e non possono essere in alcun modo riservati ad uso esclusivo di soci o altre categorie di utenti.

Il concessionario svilupperà in tale impianto attività finalizzate a favorire la pratica sportiva, attività ludico-sportive e provvederà a custodia e manutenzione dell'impianto sopra indicato.

Il concessionario assume in gestione l'impianto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento del verbale di consegna.

Le caratteristiche dei beni costituenti l'impianto sono più analiticamente descritte planimetrie allegate al presente atto.

La concessione dovrà essere esercitata in conformità alle prescrizioni contenute nel presente capitolato nonché al progetto di gestione presentato in sede di gara.

L'impianto sportivo di Groppallo (LOTTO 2) è costituito da:

- locali adibiti a servizi spogliatoi;
- locale adibito a bar;
- area pertinenziale;
- area destinata al tennis
- area destinata al basket/calciotto.
- area destinata al calcio.

La gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico locale e per nessuna ragione potrà essere sospesa o abbandonata.

ARTICOLO 2 - FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO

Gli impianti sportivi oggetto della concessione sono destinati allo svolgimento di attività sportive ricreative e agonistiche per le discipline sportive compatibili con le strutture, oltre che attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Il concessionario dovrà gestire gli impianti secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara, nel presente Schema di contratto-Capitolato speciale d'appalto e nel progetto presentato in sede di offerta, con la finalità di renderli luoghi di aggregazione ed integrazione per la cittadinanza attraverso l'attività sportiva per i giovani, per le scuole, disabili e anziani, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

L'utilizzo dell'impianto dovrà essere opportunamente incentivato, anche promuovendo iniziative finalizzate alla diffusione dell'attività motoria tra la cittadinanza.

La gestione dell'impianto deve essere improntata a criteri di efficacia ed efficienza, economicità, trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole e deve tendere alla integrazione di tutti i cittadini, alla coesione sociale ed allo sviluppo della cultura sportiva, del rispetto per l'ambiente e per la cosa pubblica.

ARTICOLO 3 – ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario dovrà provvedere ad organizzare e svolgere tutte le attività necessarie a garantire al pubblico ed alle società ed associazioni sportive le seguenti prestazioni primarie minime da realizzarsi attraverso l'affitto orario dei campi con fruizione degli spogliatoi con relativi servizi e degli altri locali della struttura:

- apertura del centro sportivo-ricreativo nei giorni di sabato e domenica e festivi nel periodo compreso fra il **1 giugno e il 30 giugno** e dal **1 settembre al 15 settembre**, di ogni anno con le seguenti esclusioni:
 - i periodi di cui al piano di manutenzione;
 - motivate esigenze del concessionario preventivamente approvate dal Comune
- apertura del centro sportivo-ricreativo tutti i giorni nel periodo compreso fra il **1 luglio e il 31 agosto**, di ogni anno con le seguenti esclusioni:
 - i periodi di cui al piano di manutenzione;
 - motivate esigenze del concessionario preventivamente approvate dal Comune;

Nel periodo di apertura dovranno essere rispettati i seguenti orari minimi di apertura:

- **dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle ore 19.00.**

Il gestore potrà estendere i periodi e le fasce orarie di apertura, sino a copertura dell'intero anno solare, secondo quanto dallo stesso indicato in sede di gara all'interno del progetto tecnico che risulterà vincolante per l'aggiudicatario.

É facoltà del gestore estendere ulteriormente le fasce orarie di apertura nel periodo di funzionamento di cui al precedente punto in funzione delle esigenze dell'utenza, dandone comunicazione scritta al Comune.

Il Concessionario dovrà applicare le tariffe e gestire il servizio secondo quanto proposto in sede di gara.

Le prestazioni dovranno essere erogate direttamente dal concessionario con proprio personale o, nei casi consentiti dalla legge, con il ricorso a contratti d'opera, d'appalto o alle prestazioni di volontari, nel rispetto delle norme vigenti.

Le attività sportive ammesse nell'impianto sportivo oggetto della concessione in parola sono le seguenti:

per il LOTTO 2 - GROPPALLO

- a) calcio
- b) tennis
- c) basket
- d) calcetto
- e) ginnastica generale

Per le attività non comprese nell'elenco di cui sopra, in particolare per l'utilizzo della struttura per usi diversi dalle attività sportive, il gestore può concedere i predetti usi previa richiesta di autorizzazione da inoltrare al Comune - Ufficio Tecnico.

Il Concessionario è tenuto a gestire, in proprio o mediante altro soggetto in possesso dei requisiti prescritti dal presente capitolato, il **servizio di bar ristoro**, esistente all'interno dell'impianto sportivo e indicato nelle allegate planimetrie. L'acquisto degli arredi è a carico del Concessionario.

Il Concessionario risponderà del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al soggetto gestore, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste.

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione. Sono a carico del soggetto gestore tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

Nelle manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune, il Concessionario è tenuto all'apertura dei punti ristoro, con oneri e ricavi a carico e a favore del Concessionario.

Ogni onere ed ogni provento è a carico del concessionario.

È fatto divieto di installare in tutto l'impianto "slot machines" o qualunque apparecchiatura che consenta il gioco d'azzardo.

Nel rispetto della destinazione d'uso dell'impianto ed in coerenza con le finalità del servizio affidato, il concessionario potrà organizzare e svolgere all'interno dell'impianto in dotazione attività volte allo sfruttamento commerciale purché non impediscano l'erogazione delle prestazioni primarie e contribuiscano a migliorare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Rimane in capo al concessionario ogni "rischio operativo", "rischio di domanda" e "rischio di disponibilità" per la gestione dell'impianto sportivo oggetto del presente capitolato e di tutte le strutture annesse compreso il servizio di "bar ristoro".

ART. 3-bis RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

L'equilibrio economico-finanziario della concessione è il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di gestione, che gravano totalmente sul concessionario, con conseguente trasferimento del rischio operativo totalmente a carico del concessionario medesimo. Pertanto, nel corso del periodo concessorio, nessun adeguamento potrà essere richiesto all'Amministrazione comunale, con riferimento ad eventi straordinari e quant'altro possa riflettersi sull'equilibrio economico finanziario

proprio del concessionario. Infatti, nel caso specifico, la remunerazione dei costi relativi alla gestione del servizio è garantita esclusivamente dalle tariffe a carico dell'utenza, previste per lo svolgimento del servizio richiesto.

Il Comune e il concessionario procedono alla revisione del Piano Economico e Finanziario, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 36/2023, qualora si riscontri un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili al concessionario.

ARTICOLO 4 – DURATA

La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di aggiudicazione. Si procederà all'affidamento della gestione dei centri sportivi in oggetto presumibilmente dalla data di aggiudicazione al 30.04.2029.

Ai sensi dell'art. 178, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 la durata della concessione non è prorogabile, salvo il verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione. In tal caso il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

Alla cessazione del contratto, per qualsiasi motivo, il concessionario è tenuto a consegnare gli immobili e l'impianto in dotazione in condizioni di ordinaria manutenzione e funzionamento, salvo il normale degrado, contestualmente saranno trasferiti al Comune, senza nessun onere a carico dello stesso, tutte le opere realizzate dal Concessionario nell'ambito della presente Convenzione oggetto di proposta formulata in sede di gara o realizzate successivamente, previa autorizzazione del Concedente, quale miglioria.

Le operazioni di consegna dei beni, sia iniziali che alla cessazione del contratto, sono effettuate a cura del Comune in contraddittorio con il concessionario.

Al termine della concessione, il concessionario è tenuto a consegnare al Comune il registro delle manutenzioni ordinarie, nonché le certificazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta conseguiti per la gestione dell'impianto.

Il Concedente non procederà allo svincolo della cauzione definitiva prima di 180 giorni dalla data di scadenza della stessa, previa verifica da parte dei Tecnici Comunali di eventuali inadempimenti e/o pendenze.

ARTICOLO 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sulla base di criteri e sottocriteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara.

ARTICOLO 6 – CANONE DOVUTO DAL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a versare nei confronti del Comune concedente un canone annuo pari all'importo stabilito in sede di gara.

LOTTO 2 – il canone annuo è pari ad € 300/anno (importo a base di gara al netto dell'eventuale rialzo sull'offerta economica)

Tale canone dovrà essere versato al Comune di Farini mediante bonifico bancario in un'unica rata annuale di pari importo, entro la scadenza del 31 agosto di ogni anno.

Il canone offerto in sede di gara si intende formulato secondo calcoli di convenienza, a totale rischio e pericolo del concessionario ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e circostanza che il concessionario stesso non abbia tenuto presente in sede di gara.

Trascorso il primo anno contrattuale, il canone sarà soggetto ad automatica revisione annuale da parte dell'Amministrazione Comunale, sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

Non sono previsti costi per la sicurezza derivanti da interferenze.

ARTICOLO 7 – RELAZIONE ATTIVITA', BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO E QUADERNO DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Il Concessionario si impegna a presentare all'Amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al primo:

- 1) una relazione descrittiva sulle attività svolte e sullo stato di conservazione dei beni assegnati;
- 2) il budget preventivo di gestione per l'anno in corso ed il bilancio consuntivo di gestione

dell'anno precedente; qualora il Concessionario sia esentato dalla redazione dei documenti contabili obbligatori dovrà presentare il rendiconto delle entrate e delle spese annuali sostenute sottoscritto dal Legale rappresentante del Concessionario ed approvato dall'Organismo di vertice dello stesso.

Il Concessionario è comunque obbligato a presentare ogni giustificativo richiesto dal Concedente in merito all'andamento economico-finanziario della gestione.

- 3) un programma dettagliato di utilizzo dell'impianto assegnato riferito alla stagione sportiva dell'anno successivo.
- 4) Quaderno delle manutenzioni: un registro degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati da aggiornare regolarmente.

ARTICOLO 8 – GESTIONE BENI

Spetta al Concessionario garantire a proprie spese la sostituzione di attrezzature e complementi d'arredo, non più utilizzabili. Alla scadenza dell'affidamento il concessionario dovrà riconsegnare al Comune tali beni ed attrezzature in pari quantità e caratteristiche rispetto al verbale di consegna dell'impianto.

L'acquisto di arredi in genere e attrezzature sportive per l'esercizio dell'attività è a carico del Concessionario.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Per tutta la durata della concessione, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 penultimo capoverso in ordine al trasferimento di ogni rischio operativo in capo al Concessionario, in via esemplificativa e non esaustiva lo stesso è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:

- a) assicurare custodia, vigilanza, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo comprese le aree verdi di pertinenza;
- b) provvedere all'acquisto del materiale di consumo necessario per la conduzione e per la manutenzione dell'impianto;
- c) fornitura di energia elettrica, energia termica, idrica, telefono con intestazione e proprio carico dei relativi contratti;
- d) versamento di tributi a qualsiasi titolo dovuti, pertinenti alla gestione;
- e) impiegare nella prestazione dei servizi personale tecnicamente qualificato e in possesso dei requisiti di legge;
- f) applicare al personale i contratti collettivi della categoria di appartenenza oltreché provvedere agli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla legge;
- g) assicurarsi che il personale mantenga in ogni momento nei confronti degli utenti un comportamento corretto;
- h) rispondere di eventuali danni cagionati a terzi, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative;
- i) adempiere agli obblighi previsti per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- j) garantire la costante informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di accesso alle prestazioni di servizio pubblico, tramite opportuni mezzi d'informazione;
- k) garantire l'utilizzo all'utenza pubblica di tutti i servizi e locali attrezzati, anche attraverso una gestione telematica delle prenotazioni;
- l) dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per le attività che si svolgeranno all'interno dell'impianto.

Resta inteso che, in caso di anticipata risoluzione del contratto o alla scadenza naturale del medesimo, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni decadranno automaticamente e si intenderanno acquisite direttamente dal Comune, che ne potrà disporre liberamente, senza che il concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica;

- m) assicurare il rigoroso rispetto delle norme di legge;
- n) dotarsi del materiale di pronto soccorso previsto dalla normativa vigente;
- o) dotare l'impianto, in base alla normativa vigente, di defibrillatore ed occuparsi della manutenzione, della formazione e dell'uso dello stesso (Decreto del 24 aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" e s.m.i.);
- p) effettuare gli interventi di disinfestazione e derattizzazione;
- q) provvedere alla pulizia e sanificazione (comprese le spese di personale e l'acquisto di materiali di consumo) degli edifici, impianto e degli spazi di pertinenza;

- r) provvedere allo sgombero dalla neve dei percorsi di accesso all'impianto nonché il trattamento con sale in quantità idonea al fine di prevenire il formarsi del ghiaccio;
- s) effettuare il controllo periodico degli estintori presenti nell'impianto, come da normativa vigente;
- t) individuare il personale addetto antincendio in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
- u) rispettare la normativa in merito alla redazione e gestione del Documento di Valutazione dei Rischi, del Piano di Sicurezza ed Evacuazione, da predisporre a cura del Concessionario, nonché garantire la presenza di adeguato numero di addetti antincendio, specificatamente formati, in occasione di tutte le manifestazioni con presenza di pubblico, nel numero indicato dal suddetto piano di emergenza ed evacuazione;
- v) individuare un Responsabile della Sicurezza dell'Impianto Sportivo (Direttore dell'impianto). Tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune ed alle autorità competenti;
- w) comunicare al Comune i nominativi dei tecnici abilitati (elettricisti, idraulici, ecc..) che saranno incaricati dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria;
- y) provvedere all'esposizione delle tariffe per tutti i servizi connessi alla gestione del centro sportivo-ricreativo.

ARTICOLO 10 - MANUTENZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a provvedere alle operazioni periodiche o occasionali di conduzione, controllo, e manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, nonché alle eventuali migliorie risultanti dall'offerta tecnica formulata in sede di gara.

Spetterà al medesimo provvedere ove necessario:

- allo sfalcio delle aree prative, raccolta e smaltimento dell'erba, irrigazione e regolazione delle piante e delle siepi di pertinenza; mantenendo in piena efficienza le recinzioni e gli alberi;
- alla tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale (ritocchi e stuccature delle fessurazioni) di pareti e/o infissi qualora deterioratisi;
- alla pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento;
- alla sostituzione dei vetri e degli infissi per rotture;
- alla riparazione delle apparecchiature manomesse, degli arredi rotti e di infissi lesionati;
- sgombero della neve da cortili, vialetti di accesso e, qualora necessario, dai tetti;
- effettuare il controllo periodico degli estintori presenti nell'impianto, come da normativa vigente;
- controllo e revisione periodica degli impianti termico, idraulico, elettrico e alla loro riparazione per rotture;

Resta in ogni caso in capo al concessionario l'obbligo di adempiere alle prestazioni di manutenzione ordinaria come indicato nel Programma di manutenzione ordinaria presentato in sede di gara.

Il concessionario è tenuto a custodire ed a tenere costantemente aggiornati i manuali d'uso, i registri di manutenzione dell'impianto ed il Quaderno delle manutenzioni ordinaria e straordinaria.

ARTICOLO 11 – TARIFFE

Il concessionario non può applicare agli utenti tariffe (da intendersi onnicomprensive anche di ogni onere fiscale) superiori a quelle indicate nella tabella allegata al presente Capitolato.

Variazioni delle tariffe in aumento rispetto a quanto sopra indicato devono essere richieste ed autorizzate dal Comune, tenuto anche conto della rivalutazione annua legata all'indice dei prezzi al consumo dei lavori diramato da ISTAT e delle migliorie eseguite dal concessionario rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato. Il concessionario è libero di determinare il prezzo dei corsi attivati all'interno dell'impianto sportivo, operando comunque una calmierazione in base al numero di ore di ciascun corso e all'utenza interessata.

Si precisa che nelle tariffe applicate si intende compreso l'accesso ai locali spogliatoio, docce e servizi, con facoltà per il concessionario di prevedere un corrispettivo a gettone per l'acqua sanitaria delle docce e/o per asciugacapelli (se installati – a cura del concessionario).

ARTICOLO 12 – ALTRI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il concessionario si impegna a:

- a) consentire per non più di 20 (venti) ore complessive in ciascun anno solare, l'utilizzo gratuito di ciascun impianto da parte dell'Amministrazione Comunale concedente, per tenervi qualsiasi pubblica manifestazione organizzata direttamente dall'Amministrazione o in collaborazione con un soggetto terzo, il tutto in armonia con le esigenze e gli impegni del concessionario e con preavviso di sette giorni;
- b) fornire la necessaria assistenza gratuita al Comune nelle occasioni di sua diretta utilizzazione dell'impianto;
- c) redigere entro 120 giorni dall'avvio della gestione una carta dei servizi per l'utilizzo dell'impianto sportivo dato in concessione che dovrà essere approvata dall'Amministrazione comunale;

ARTICOLO 13 – ESIGENZE STRAORDINARIE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si riserva la disponibilità temporanea di quanto forma oggetto della presente convenzione, per tutte quelle esigenze di carattere straordinario che potranno verificarsi nel corso della concessione.

ARTICOLO 14 – MIGLIE

Il Concessionario è tenuto a realizzare le migliorie presentate in sede di offerta secondo il relativo cronoprogramma.

Tutte le attrezzature e gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria migliorativa apportati nell'ambito del Progetto di gestione diventeranno, a conclusione della concessione dell'impianto sportivo, di proprietà del Comune e il Concessionario non potrà in alcun modo pretendere la restituzione o il rimborso; alla scadenza nulla pertanto è dovuto al concessionario per gli investimenti realizzati.

Nessuna nuova opera o modifica dell'impianto potrà essere realizzata da parte del Concessionario nel periodo di durata della presente, senza il benestare scritto del Comune.

Restano in capo al Concessionario tutti gli oneri per la redazione dei progetti necessari per la realizzazione delle migliorie proposte in sede di gara, progetti da redigersi da parte di tecnici abilitati e conformemente alla normativa sui lavori pubblici.

Si dà atto che in merito all'eventuale richiesta di fidejussione al Comune, da parte del concessionario, a garanzia dei finanziamenti, l'Amministrazione comunale non rilascerà alcuna fidejussione.

ARTICOLO 15 - PUBBLICITÀ – INTROITI

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti. Potrà essere autorizzata anche pubblicità esterna.

Sono a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità.

ARTICOLO 16 - VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune si riserva di esercitare il proprio potere di vigilanza sul servizio fornito dal Concessionario al fine di verificare il buon adempimento di tutti gli obblighi previsti.

Il Concessionario consentirà al Comune di effettuare tutte le verifiche idonee ad accertare la qualità del servizio fornito. Tali verifiche potranno essere effettuate senza preavviso e potranno riguardare sia richieste di informazioni rivolte direttamente anche al personale addetto al servizio sia la produzione di documentazione a carico del Concessionario.

Il Comune eserciterà il proprio potere di vigilanza tramite propri incaricati.

Il Concessionario s'impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche, l'acquisizione dei dati ed il rispetto del processo di monitoraggio. Per l'effettuazione delle suddette verifiche, il Concessionario s'impegna a concedere il libero accesso all'impianto sportivi.

ARTICOLO 17 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. 36/2023, prima della stipula della convenzione, il concessionario deve costituire una cauzione definitiva in favore del Comune di Farini di importo pari al 5% del valore della concessione per ciascun lotto, sotto forma di cauzione o fideiussione.

La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 106 del Codice.

La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 commi 2 e 3 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.

- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

La garanzia ha validità minima quinquennale e dovrà essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della normativa vigente.

Detta cauzione rimane vincolata fino alla scadenza della presente concessione e potrà essere svincolata solo con comunicazione formale del Comune a mezzo PEC.

- La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, e l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Si procederà al recupero delle penalità di cui all'art. 19 mediante escussione della garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni.

ARTICOLO 18 – GARANZIA ASSICURATIVA

Il Concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.

É infatti a carico del Concessionario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso Concessionario e restando del tutto esonerata l'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario dovrà stipulare idonee polizze, aventi per oggetto, l'oggetto stesso della convenzione, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

a) polizza RCT (responsabilità civile verso terzi)

R.C.T. per sinistro € 5.000.000,00

R.C.T. per persona € 3.000.000,00

R.C.T. per danni a cose o animali € 1.000.000,00

b) polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro)

R.C.O. per sinistro € 3.000.000,00

R.C.O. per persona € 2.000.000,00

Le polizze dovranno prevedere la copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture o agli edifici ricevuti in concessione, compresi quelli derivanti da incendi e/o esplosioni.

Dovranno essere estese anche alle attività connesse ai servizi aggiuntivi eventualmente avviati.

Dovranno avere una durata pari alla durata stessa della concessione.

Le polizze dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme all'Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione della concessione del servizio, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, all'Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.

Il Concessionario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno

l'efficacia delle polizze.

Il Concessionario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

ARTICOLO 19 - SANZIONI PER INADEMPIMENTI

Il Concessionario, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i Regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni della presente convenzione.

In caso di mancata esecuzione degli obblighi a carico del Concessionario, l'Amministrazione Comunale applicherà le seguenti penalità:

1. Per mancato rispetto del "Programma della manutenzione annuale ordinaria" migliorativo, presentato in sede di offerta: Euro 500,00.
2. Per la violazione di uno degli ulteriori obblighi previsti dal presente contratto e dall'offerta presentata in sede di gara, il Comune potrà applicare una penale proporzionata alla gravità della violazione, compresa tra un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 3.000,00.
3. Sospensione del servizio all'utenza per decisione unilaterale del Concessionario non determinata da motivi di forza maggiore
5. Euro 500,00 per giorno di sospensione ingiustificata
6. Mancata messa a disposizione/fruizione delle giornate messe a disposizione del Comune per causa imputabile al Concessionario
7. Euro 1.000,00 per giorno di mancata messa a disposizione.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione Comunale nei confronti del Concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempimento.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a cause di forza maggiore dimostrate.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per eseguire le prestazioni o fornire le giustificazioni/controdeduzioni.

In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

Si procederà al recupero della penalità mediante escussione della garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e all'esercizio, qualora necessario, di ulteriori azioni, compresa la denuncia alle autorità competenti, qualora siano riscontrate violazioni di legge.

ARTICOLO 20 – CESSAZIONE, REVOCA, RISOLUZIONE

In caso di ripetuti o gravi inadempimenti, così valutati dall'Amministrazione comunale, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto all'art. 190 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Per la revoca o la cessazione si fa riferimento al predetto articolo.

ARTICOLO 21 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti.

L'elenco del personale impiegato nel servizio in Concessione dovrà essere comunicato al Comune prima dell'avvio dell'attività.

Per il personale eventualmente impiegato a titolo di volontariato, il Concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale stesso durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

NORME IN MATERIA DI LAVORO

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il Concessionario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

NORME IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.

Il Concessionario deve:

- nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;
- predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l'affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc...;
- tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
- predisporre il piano di evacuazione;
- sottoscrivere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) qualora necessario;
- provvedere, in attuazione dell'art 6 del D.M. 10 Marzo 1998, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'Attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 Legge 609/96. I

nominativi delle persone designate e copia dell'attestato dovranno essere comunicate al Comune con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

ARTICOLO 22 – CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DEL PRECEDENTE GESTORE

Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, il Concessionario subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente gestore, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal Concessionario subentrante. I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma del Concessionario subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dal gestore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza del Concessionario subentrante.

Al fine inoltre di garantire le pari opportunità di genere, l'aggiudicatario si dovrà impegnare, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, e compatibilmente con l'effettiva reperibilità sul mercato, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile o occupazione disabili o giovani."

ART. 23 - ATTIVITÀ ACCESSORIE ALLA GESTIONE

Il gestore nel rispetto delle norme legislative e dei Regolamenti comunali vigenti, all'interno dell'impianto oggetto dell'affidamento può:

a) effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande, quale attività congiunta a quella sportiva prevalente, attraverso la gestione di un pubblico esercizio e/o mediante distributori automatici;

Potranno altresì essere effettuate attività consentite dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti per la tipologia dell'impianto sportivo e dell'area in cui è collocato, tramite cessione in uso di porzioni degli immobili annessi all'impianto.

L'acquisizione dei titoli abilitativi relativi all'esercizio delle suddette attività è a carico del gestore e detti titoli avranno validità limitatamente al periodo di durata della concessione.

In nessun caso, concluso il contratto di concessione, l'esercizio delle attività di cui al precedente comma può costituire vincolo nei confronti del Comune.

Sono a carico del gestore tutti gli oneri, fiscali e non, relativi ai sopra citati esercizi, nonché l'accollo totale o il rimborso delle utenze ascrivibili a tali attività.

Il Concessionario rimane comunque responsabile di fronte al Comune di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi controversia che potrebbe insorgere tra il concessionario e gli eventuali soggetti esercenti attività nei locali del centro sportivo-ricreativo.

Al termine dell'affidamento il concessionario non può accampare pretesa alcuna in ordine all'avviamento commerciale dell'esercizio nei confronti del Comune.

I locali in cui può essere svolta oppure potrà essere svolta attività di somministrazione alimenti e bevande sono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano. Il concessionario dovrà farsi carico, a propria cura e spese, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eventualmente necessari per l'avvio dell'attività e la completa funzionalità degli spazi, nonché dotare il locale degli arredi e delle attrezzature necessari per le attività.

I locali dovranno essere utilizzati solo per l'uso a cui sono destinati, nel rispetto delle normative di ordine tecnico-amministrativo e igienico-sanitario che disciplinano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

É inoltre fatto assoluto divieto di installare attrezzature per il gioco d'azzardo, *video-poker*, *slotmachine*, videogiochi, ed equivalenti, sia all'interno che all'esterno delle strutture

ART. 24 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b) a comunicare al Comune, tramite PEC, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
- c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, tramite PEC, ogni modifica variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Comune;
- d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario si obbliga altresì:

- a) a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Comune e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Comune, al Concessionario e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Comune verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 7, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare, tramite PEC, il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Art. 25 SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito, nei termini previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, allorché in sede di gara il concessionario abbia comunicato di volervi fare ricorso.

Salvo quanto previsto al comma successivo, è fatto divieto di subappaltare a terzi i servizi di gestione dell'impianto oggetto della presente concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione.

In ragione della peculiare natura della presente concessione, ai fini della gestione della sicurezza delle prestazioni da erogarsi e in considerazione della natura dell'utenza composta anche da minori e famiglie, il concessionario deve eseguire direttamente il servizio di gestione del centro sportivo.

Il subappalto è consentito per l'esecuzione delle attività accessorie e complementari all'attività principale oltreché rivolte a specifiche professionalità, quali:

- a) attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande, attraverso la gestione di un pubblico esercizio e/o mediante distributori automatici;
- b) servizi di custodia, vigilanza e pulizia, attività di manutenzione.

Il Concessionario è tenuto a trasmettere al Servizio Sport, a mezzo PEC, tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione, copia dei contratti di cui sopra. La durata di detti contratti non può eccedere il periodo di concessione dell'impianto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate a terzi non può formare oggetto di ulteriore sub affidamento, al fine di favorire un controllo ed un rapporto diretto con l'esecuzione delle diverse attività.

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune.

Il subappaltatore e il Concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento

di tutti gli obblighi e oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto del subappalto.

È vietato al Concessionario cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, senza l'espressa autorizzazione del Comune di Farini.

ART. 26 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Il Comune, in caso di grave inadempimento del Concessionario agli obblighi del presente Capitolato, dei relativi allegati e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, può avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, decorso inutilmente il termine fissato. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo PEC del Concessionario.

Ferme le ipotesi di risoluzione previste al comma precedente e in altri articoli del presente Capitolato, il Comune si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, senza che da tale risoluzione possano conseguire al Concessionario diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 94 – 98 del Codice;
- b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato motivo;
- c) mancata reintegrazione o intervenuta invalidità ed inefficacia della cauzione definitiva;
- d) qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa di cui alle polizze previste nel presente Capitolato, e le stesse non vengano ripristinate, previa diffida scritta;
- e) cessione, anche parziale, della concessione a terzi nel caso previsto all'art. 25 (subappalto);
- f) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali;
- g) cessazione dell'attività, fallimento o procedura concorsuale del Concessionario;
- h) gravi inadempienze degli obblighi in materia di rapporti di lavoro (retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza del lavoro) nei confronti del personale impiegato a vario titolo nei servizi oggetto della Concessione;
- i) qualora il Concessionario venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei termini contrattuali;
- l) nell'ipotesi prevista dall'art. 104, comma 9 del Codice;
- m) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione a termine dell'art. 1453 del Codice Civile e del Regolamento Comunale.

Nelle ipotesi di cui al comma 2 l'effetto risolutivo si produce di diritto in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Comune entro 15 giorni dalla conoscenza dell'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

Nel caso di risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, il Comune, ai sensi dell'art. 124 del Codice, può affidare la concessione stessa al soggetto partecipante che segue immediatamente nella graduatoria, imputando al Concessionario uscente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, nonché gli eventuali danni subiti dal Comune a seguito della risoluzione contrattuale, con rivalsa sulla fideiussione di cui all'art. 17 del presente Capitolato.

Le spese per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della garanzia definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ARTICOLO 27 – CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Ove dovessero insorgere controversie tra Amministrazione Comunale ed il prestatore del servizio in Concessione in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, il prestatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto entro 60 giorni dalla contestazione inviata per iscritto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria competente. Per tutte le controversie che dovessero insorgere saranno competenti il Tribunale di Piacenza e il T.A.R. di Bologna per le rispettive competenze.

ARTICOLO 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per le attività oggetto del servizio, il concessionario assume la qualifica di incaricato del trattamento dati personali in nome e per conto del Comune, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016.

In tale qualifica il concessionario potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento della concessione, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.


ARTICOLO 29 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, imposte, tasse, diritti e simili nonché le denunce fiscali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di Concessione, sono a carico esclusivo del concessionario.

ARTICOLO 30 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal Codice dei Contratti e s.m.i., dai Regolamenti comunali e quant'altro a norma di legge applicabile.







COMUNE DI FARINI

Provincia di Piacenza
P.zza G. Marconi, 10 – 29023 Farini
Tel. 0523.910482 – 0523. 910235
sito internet: www.comune-farini-pc.it

Ufficio Commercio

TARiffe PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

(Approvate con delibera di G.C. n. 42 del 30/11/2017)

Campo tennis

€. 5,00/ora (diurna) €. 6,00 (notturna)

Campo da calcio a partita

€. 35,00 (diurna) €. 49,00 (notturna)

Campo polivalente da calcetto

€. 30,00/ora (diurna)

€. 40,00/ora (notturna)

Campo polivalente da calcetto

(solo per associazioni sportive locali)

€. 1,00/ora (diurna)

€. 2,50/ora (notturna)

Campo polivalente da pallacanestro

€. 5,00/ora (diurna)

€. 6,00/ora (notturna)